



COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI E
DELLE SANZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA
AMBIENTALE E AL DECORO URBANO**

APPROVAZIONE : Delibera C.C. n. 27 DEL 20/10/2017

Indice generale

| | |
|---|----|
| TITOLO I PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| Art. 1 Oggetto e norme di riferimento..... | 3 |
| TITOLO II DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI..... | 4 |
| Art. 2 Disciplina del sistema sanzionatorio..... | 4 |
| Art. 3 Controlli e procedimento sanzionatorio..... | 4 |
| Art. 4 Modalità effettuazione controlli di vigilanza ambientale..... | 4 |
| Art. 5 Soggetti responsabili..... | 5 |
| Art. 6 Sanzioni..... | 5 |
| Art. 7 Principi regolanti l'applicazione delle sanzioni amministrative..... | 6 |
| Art. 8 Sanzioni accessorie..... | 6 |
| Art. 9 Proventi delle sanzioni: destinazione..... | 7 |
| Art. 10 Aggiornamento delle sanzioni e modifica delle disposizioni..... | 7 |
| TITOLO III ATTI VIETATI..... | 8 |
| Art. 11 Atti vietati..... | 8 |
| Art. 12 Deiezioni canine e di altri animali..... | 9 |
| TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE..... | 10 |
| Art. 13 Abrogazione di norme precedenti..... | 10 |
| Art. 14 Rinvio..... | 10 |
| Art. 15 Entrata in vigore del regolamento..... | 10 |
| ALLEGATO A – SANZIONI..... | 11 |
| DESCRIZIONE della Violazione..... | 11 |

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Il presente Regolamento disciplina il sistema dei controlli e delle sanzioni relativi alla vigilanza ambientale in ottemperanza a:

- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), all'art. 19, c.1 prevede in particolare, novellando l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nell'individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, alla lettera f), proprio l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento del rifiuto differenziato, nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 13/01/2006 con la quale è stato approvato l'apposito "Regolamento comunale sulla Gestione dei Rifiuti", il quale, tra le sue voci stabilisce altresì le corrette modalità del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- L'Ordinanza Sindacale reg. gen. n. 7 del 28/08/2012 che ha disposto le modalità di conferimento dei rifiuti solidi ed assimilati il quale prevede, che, nel Comune di Villa San Pietro, la raccolta differenziata dei rifiuti è organizzata mediante il sistema porta a porta e che, ai fini della stessa raccolta differenziata, sono individuate le categorie merceologiche di rifiuti per le quali è fatto obbligo di attenersi alle relative modalità di conferimento, come stabilite dal Comune di Villa San Pietro.

TITOLO II DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI

Art. 2 Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento è punita in via amministrativa con le sanzioni pecuniarie secondo il procedimento previsto dal presente titolo.
2. Qualora alla violazione di norme del regolamento, conseguano danni a beni del comune, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
3. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo il caso in cui il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, siano residenti all'estero.
4. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie potrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 3 Controlli e procedimento sanzionatorio

1. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, il controllo compete in via prioritaria al personale di Polizia Locale e della Compagnia Barracellare di Villa San Pietro nell'ambito del territorio di vigenza del Regolamento.
3. Gli organi incaricati dei controlli possono accedere per gli opportuni controlli in tutti i luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente regolamento.

Art. 4 Modalità effettuazione controlli di vigilanza ambientale

1. I controlli di vigilanza ambientale e l'attività di accertamento sono effettuati sia mediante ispezione di cose e luoghi, tra cui per esempio, l'ispezione dei sacchetti. La suddetta ispezione è un'attività legittima come confermato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 14 luglio 2005, "*agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza ex art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689.*"
2. L'attività di accertamento è altresì effettuata mediante l'utilizzo di telecamere mobili. Si specifica che in caso di accertamenti effettuati mediante l'utilizzo di telecamere mobili le relative immagini verranno trattenute presso l'ufficio e che in presenza di persone gli elementi identificativi, non necessari per l'attività di indagine, verranno oscurati.
3. In merito alla legittimità delle riprese video in caso di attività di P.G. si è espressa:

- Suprema Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6812 del 12 febbraio 2013 che afferma *“l'art. 234 C.P.P. testualmente statuisce: che è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”*. Pertanto le videoregistrazioni dell'impianto di sorveglianza ... non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 191, trattandosi di prove documentali di cui il codice di rito espressamente consente l'acquisizione. In tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all'esercizio dell'azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice”
- **Corte di Cassazione Penale sez. IV 22/11/2013 n. 46758** Valenza delle riprese video ai fini dell'accertamento di un reato - le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Art. 5 Soggetti responsabili

1. E' considerato soggetto responsabile sia il trasgressore, inteso come autore materiale della violazione, sia colui che, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6 della L. 689/1981, è chiamato a rispondere in solido con l'autore materiale della violazione, ossia il produttore dei rifiuti. Parimenti è sempre ritenuto responsabile, a titolo di obbligato, il soggetto la cui attività produce rifiuti o al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) oltreché chiunque esegua operazioni di trattamento di rifiuti prodotti da altri (nuovo produttore).
2. Quando la violazione è commessa in concorso tra due o più persone, ognuno soggiace alla sanzione prevista per la singola violazione.
3. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità dei soggetti indicati nel comma 1 e 2.
4. L'obbligato solidale ha diritto di ottenere il regresso dell'intera somma dal soggetto che sia individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa accertata.

Art. 6 Sanzioni

1. Le violazioni delle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni indicate nell'allegato A, per le violazioni diverse da quelle individuate nell'allegato A e per le quali non sia espressamente determinata la misura ridotta del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune.

2. La reiterazione specifica delle violazioni infraquinquennale, determina la perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta con conseguente applicazione dell'importo edittale massimo previsto.

Art. 7 Principi regolanti l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni degli ispettori ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Locale che dovrà coordinare e impartire ai medesimi soggetti anche le direttive operative;
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento;
3. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione conseguente alla verbalizzazione di violazioni riguardante il presente Regolamento, è in via generale, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è il Responsabile dell'Area Vigilanza competente come individuato specificamente con apposito Decreto Sindacale;
4. Al medesimo Titolare di Posizione Organizzativa spetta anche, nei casi previsti dall'art. 6 comma 2, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla verbalizzazione;

Art. 8 Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato a carico dei responsabili e/o obbligati in solido;
2. Nel caso in cui non siano immediatamente individuabili gli autori delle violazioni, sia per ragioni di decoro urbano sia per scongiurare il potenziale pericolo di emergenze sanitarie, la rimozione avverrà a carico del Comune. Quest'ultimo potrà quindi in essere tutte le azioni esperibili di rivalsa sul trasgressore e/o soggetto obbligato in solido per il recupero delle somme.

Art. 9 Proventi delle sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento;

Art. 10 Aggiornamento delle sanzioni e modifica delle disposizioni

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati ogni due anni gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti. Fatto salvo i poteri di Ordinanza del Sindaco, con provvedimento della Giunta Comunale potranno essere modificate le disposizioni relative alle sanzioni e violazioni per il corretto conferimento dei rifiuti di cui all'allegato A;

TITOLO III ATTI VIETATI

Art. 11 Atti vietati

1. È vietato a tutte le utenze, di tipo domestico e non domestico, conferire i rifiuti in modo non conforme alle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto del contratto di "Servizi di igiene urbana e complementari dell'Unione dei Comuni Nora e Bithia" (Rep. n. 1417 del 18/09/2015) ed eventuali s.m.i.;
2. E' vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori, nei casi gli stessi risultassero pieni e/o incapaci di contenere gli involucri, in modo da impedire dispersioni dei rifiuti nell'ambiente circostante; gli utenti dovranno astenersi dal conferimento in loco con possibilità di utilizzare comunque le altre aree di raccolte Comunali;
3. E' vietato:
 - ai non residenti e ai non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di Villa San Pietro usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito;
 - a chiunque depositare rifiuti in modo incontrollato e non in conformità alle prescrizioni adottate dal Comune;
4. Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di Fiere, mercati e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendo gli stessi, in modo differenziato e per categorie merceologiche omogenee, le modalità previste dal regolamento comunale vigente che disciplina la raccolta differenziata; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico;
5. Durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica i commercianti e/o gli organizzatori dovranno apprestare un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal regolamento comunale vigente che disciplina la raccolta differenziata o secondo altre modalità preventivamente concordati con gli uffici Comunali preposti;
6. In caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal regolamento comunale vigente che disciplina la raccolta differenziata. I suoli occupati prima di essere riconsegnati all'Ente, dovranno essere ripuliti e disinfettati;

7. I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite non saranno prelevati ed i trasgressori, contestualmente con l'obbligo di rimozione immediata dalla strada, e il vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti, saranno sanzionati come appresso indicato. Nel caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti;
8. I volantini non possono essere abbandonati sulla strada. La distribuzione diretta deve essere effettuata con la consegna a mano, a condizione che l'interessato accetti di prendere il volantino, e nelle cassette della posta in modo tale che non possano essere dispersi nell'ambiente. L'attività di volantaggio è sottoposta ad autorizzazione e pagamento del relativo canone ex "regolamento pubblicità e pubbliche affissioni" approvato dal C.C. Con deliberazione n. 26 in data 30/06/1994

Art. 12 Deiezioni canine e di altri animali

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani e/o altri animali, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su tutte le strade, marciapiedi, piazze e spazi verdi del centro urbano in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a smaltirli nella corretta modalità di cui alle norme in vigore nel Comune di Villa San Pietro relative alla raccolta differenziata dei rifiuti.

I soggetti di cui al comma precedente, nei casi di accompagnamento di animali su tutte le strade, marciapiedi, piazze e spazi verdi del centro urbano, dovranno essere forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 13 Abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività sottoposte alla disciplina del presente regolamento che siano in contrasto con quest'ultimo.

Art. 14 Rinvio

1. Per tutto quanto non è stato specificato nel presente Regolamento si rinvia alle altre norme di legge e regolamentari in vigore.

Art. 15 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di Legge.

ALLEGATO A – SANZIONI

| DESCRIZIONE della Violazione | SANZIONI |
|---|--|
| 1) Inosservanza delle disposizioni e/o ordinanze sindacali in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato. | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |
| 2) Deposito di rifiuti sul suolo o all'esterno degli appositi contenitori e cassonetti; | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |
| 3) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento del rifiuto umido e verde. | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |
| 4) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento della carta e del cartone in quanto: depositava sul marciapiede davanti all'attività commerciale diversi imballaggi di cartone in giorno e/o orario non consentito per il ritiro. | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |
| 5) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento della plastica | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |
| 6) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento del rifiuto indifferenziato | Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00 |

| | |
|--|--|
| <p>7) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi e/o speciali pericolosi.</p> | <p>Da € 300,00 a € 1200,00 p.m.r. € 600,00</p> |
| <p>8) Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE, rifiuti speciali ingombranti e pneumatici.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>9) Mancato rispetto del calendario e dell'orario di conferimento.</p> | <p>Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00</p> |
| <p>10) Danneggiamento, rimozione, ribaltamento di cestini porta rifiuti, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsivoglia natura.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>11) Imbrattatura del suolo pubblico con: R.RS.S.U.U. ed assimilati; rifiuti speciali o pericolosi.</p> | <p>Da € 300,00 a € 1200,00 p.m.r. € 600,00</p> |
| <p>12) Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa, con cantieri edili, aree pubbliche o aperte al pubblico.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>13) Imbrattamento e deturpamento di muri, segnaletica e manufatti, presenti nelle aree pubbliche.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>14) Omessa manutenzione e/o pulizia dei manufatti ornamentali posti in sul suolo pubblico o nelle aree private visibili dalle pubbliche vie.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>15) Danneggiamenti, o uso improprio di strutture, impianti pubblici, quali giostre</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00</p> |

| | |
|--|--|
| <p>panchine ed altri arredi installati in aree pubbliche parchi e giardini.</p> | <p>p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>16) Mancata manutenzione, pulizia dei rifiuti, taglio ed asportazione di erbacce, siepi vive ecc. su manufatti e aree private esterne, ubicati in centro urbano e/o visibili e/o confinanti con la pubblica strada ivi inclusi i giardini terrazzi e balconi.</p> | <p>Da € 100,00 a € 300,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>17) Omessa separazione dei rifiuti organici umidi presso le mense pubbliche e private, i punti di ristorazione, presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili e nelle aree dove vengono svolti i mercati.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>18) Mancata pulizia delle aree private asservite all'uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi.</p> | <p>Da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00</p> |
| <p>19) Per i non residenti e non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di Villa San Pietro, che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti, fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito;</p> | <p>Da € 200,00 a € 1200,00 p.m.r. € 400,00</p> |
| <p>20) Per chiunque depositi rifiuti in modo incontrollato e non in conformità alle prescrizioni adottate dal Comune.</p> | <p>Da € 200,00 a € 1200,00 p.m.r. € 400,00</p> |
| <p>21) Per titolari di autorizzazione ad occupare Suolo Pubblico, ivi compresi circhi, giostre e qualsiasi altra attrazione, che non garantiscono un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |

| | |
|---|---|
| <p>22) Omessa pulizia e/o disinfestazione delle aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, giostre manifestazioni varie.</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>23) Distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 10 comma 8 causando la dispersione del materiale pubblicitario nell'ambiente. Per il trasgressore (personale che distribuisce e volantini)</p> | <p>Da € 10,00 a € 60,00 p.m.r. € 20,00</p> |
| <p>24) Distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 10 comma 8 causando la dispersione del materiale pubblicitario nell'ambiente. Per le aziende commissionarie (obbligato in solido)</p> | <p>Da € 100,00 a € 600,00 p.m.r. € 200,00</p> |
| <p>25) Gettare a terra mozziconi di sigarette o altri prodotti da fumo sui marciapiedi o in qualsiasi luogo pubblico</p> | <p>Da € 30,00 a € 150,00 p.m.r. € 60,00</p> |
| <p>26) Gettare a terra rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare sui marciapiedi o in qualsiasi luogo pubblico.</p> | <p>Da € 15,00 a € 150,00 p.m.r. € 30,00</p> |
| <p>27) mancato rispetto dell'art. 12 comma. 1 del presente regolamento (raccoliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli dai loro animali)</p> | <p>Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00</p> |
| <p>28) mancato rispetto dell'art. 12 comma. 2 del presente regolamento (essere forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali)</p> | <p>Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00</p> |